



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00684/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2026, presentato, in data 28 maggio 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento *in parte qua* della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 Aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società Trapani FC 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell'ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. Gaetano Niscemi, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e l'ammenda di € 1.000,00; nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Guadagnino

Depositato in Roma, in data 14 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face